

2. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

PAGINA BIANCA

2.1 Composizione

Ai sensi del novellato articolo 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere composta - oltre che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede - dai seguenti ulteriori dodici membri:

- due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;
- quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organi d'autogoverno;
- due fra i professori di ruolo in materia giuridico - amministrativa, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designati dal Dipartimento della funzione Pubblica;
- il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione (Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo).

Con D.P.C.M. 15/7/2005, la Commissione è stata ricostituita, e per il prossimo triennio sarà quindi composta dai seguenti nominativi:

- dr. Gianni Letta Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione;
- cons. Gianpiero Paolo Cirillo Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;
- sen. Luciano Magnalbò componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- sen. Luciano Modica componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

- on. Gianclaudio Bressa componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- on. Pierantonio Zanettin componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- cons. Tommaso Alibrandi presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Stato;
- avv. Ignazio Francesco Caramazza avvocato dello Stato, componente designato - dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- dr. Salvatore Russo presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura;
- cons. Giorgio Putti consigliere della Corte dei conti, componente designato dalla Corte dei conti;
- prof. dr. Claudio Franchini docente ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- prof. dr. Carlo Colapietro docente ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- dr.ssa Barbara Torrice dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come già in precedenza indicato, la Commissione sopra riportata non è ancora operativa, nell'attesa che venga emanato il regolamento che aggiorna il precedente, di cui al D.P.R. 352/1992.

Per le attività svolte in seduta nel corso del 2005, occorre riferirsi ancora alla Commissione uscente, che ha chiuso i propri lavori con il plenum del 15 marzo 2005. Per completezza informativa e ad ogni buon fine, si ricorda di seguito la composizione della predetta Commissione uscente:

- dr. Gianni LETTA – PRESIDENTE, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- avv. Ignazio Francesco CARAMAZZA – VICEPRESIDENTE, Vice Avvocato generale dello Stato;
- sen. Luciano Modica;
- sen. Ida Dentamaro;
- on. Pierantonio Zanettin;
- on. Giorgio Conte;
- prof. Dott. Luigi Cossu, presidente di sezione del TAR Lazio;
- cons. Giorgio Putti, consigliere della Corte dei conti;
- prof. Cesare Massimo Bianca, docente ordinario di Diritto civile presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma;
- prof. Aldo Sandulli, docente straordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Urbino;
- prof. Claudio Franchini, Docente ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma – Tor Vergata;
- prof. Giulio Vesperini, docente straordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Viterbo – La Tuscia;
- dott. Ferruccio Sepe, dirigente di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica;

- dott. Antonio Naddeo, dirigente di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica;
- Dott. Antonio Bigi, dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica
- dott.ssa Barbara TORRICE, dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti, designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica.

3. L'attività della Commissione

PAGINA BIANCA

3.1 Premessa

Come già in precedenza anticipato, dal gennaio fino marzo 2005, i lavori sono stati svolti dalla Commissione uscente.

Ciò premesso, la Commissione si è riunita in tale periodo due volte, il 25 gennaio ed il 15 marzo 2005.

Sono stati formulati complessivamente n. 32 pareri così suddivisi:

3 su regolamenti (di cui uno per verifica di conformità)

17 su quesiti

12 su istanze

In particolare, dei 17 pareri formulati su quesiti posti alla Commissione, quattro sono stati richiesti dalla pubblica amministrazione centrale; due sono stati richiesti da Regioni ed infine 11 pareri sono stati formulati su richiesta di Enti locali.

Otto dei predetti pareri richiesti dagli Enti locali hanno riguardato il diritto di accesso dei consiglieri comunali. E' pertanto confermata la tendenza che ha visto una sempre numerosa richiesta di pareri alla Commissione relativamente alla corretta modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei suddetti consiglieri. Al riguardo la Commissione ha considerato quale punto cardine di riferimento l'articolo 43, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, che stabilisce "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Su tale base, nonché considerando la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, la Commissione ha posto delle linee guida in materia, avendo riguardo sia alla legittimazione attiva (munus) che alla legittimazione passiva dei predetti soggetti. Quanto al primo aspetto (munus), la Commissione ha delineato, nelle sue pronunce, un diritto che deriva dalla carica ricoperta, per cui il consigliere deve provare il collegamento effettivo fra quanto richiesto e la cura

del pubblico interesse. Non è invece necessario che sia dimostrato un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per quanto attiene alla legittimazione passiva, è stato invece stabilito che la legittimità debba essere valutata caso per caso ed in particolare, solo in relazione a deliberazioni o ad atti che non attengano al perseguimento del pubblico interesse, può ritenersi giustificato il diniego di accesso. Un altro limite di carattere generale è rinvenibile nella verifica del rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e lo svolgimento del munus da parte dei consiglieri comunali e provinciali.

Notevole è stato anche il ricorso al parere della Commissione relativamente all'accesso ai documenti nell'ambito delle procedure selettive. Dai casi esaminati nel corso del 2005 sono ricavabili alcune indicazioni di massima.

In primo luogo è stato considerato il rapporto tra diritto alla riservatezza del terzo concorrente, titolare del dato contenuto nel documento amministrativo cui si chiede accesso, e l'individuazione di eventuali limiti che l'amministrazione è tenuta a rispettare in caso di accesso, nonché la sussistenza di una situazione legittimante l'esercizio del diritto di accesso. E' stato stabilito al riguardo che l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi, se la richiesta è esercitata per la cura o per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui l'accesso è necessario per la difesa di quell'interesse; inoltre, l'accoglimento della richiesta può ritenersi conforme al rapporto di leale collaborazione che deve sussistere tra l'amministrazione e i suoi dipendenti. I curricula studiorum dei partecipanti possono essere oggetto del diritto di accesso nella forma integrale dell'estrazione di copia, in considerazione dell'interesse del candidato alla regolarità della procedura selettiva, in funzione di una situazione giuridicamente rilevante quale quella appunto di partecipante.

La Commissione ha inoltre rilevato che, qualora dalla motivazione dell'istanza di accesso ovvero a seguito della conoscenza dei documenti, emerga che la copia degli elaborati sia necessaria ai fini di una tutela effettiva, quale quella giurisdizionale, l'amministrazione dovrà concedere anche

la copia degli elaborati; per di più l'accesso in forma integrale dovrà essere rilasciato già nella fase della dichiarazione di inidoneità alle prove orali, essendo in questo momento definitivamente compromessa la posizione del concorrente.

E' invece diventato ormai un principio costante della giurisprudenza che, al termine della procedura selettiva, i documenti relativi all'istante siano accessibili.

3.2 Pareri espressi

Si riportano di seguito i pareri espressi nelle sedute del 25 gennaio 2 del 15 marzo 2005.

Per completezza informativa si specifica che nella prima seduta del 2005 sono stati espressi 17 pareri, mentre nella seconda 15.

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, legge 241 del 1990, predisposto dall'Automobile Club d'Italia;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 25 gennaio 2005;

VISTA la nota n. 4397/S del 19 novembre 2004 dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

L'Automobile Club d'Italia ha inviato un nuovo schema di regolamento, contenente delle modifiche al precedente regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, legge 241 del 1990, già approvato da questa Commissione nella seduta del 30 settembre 1998.

Le modifiche sono specificamente illustrate dallo stesso A.C.I. nella suddetta nota del 19 novembre 2004.

In particolare, risulta modificato l'art. 2 del regolamento in esame, riguardante i documenti esclusi dall'accesso, comma 2 lett. a) e lett. c) ; sono state aggiunte poi due ulteriori categorie di documenti all'art.3 del regolamento in esame riguardante il differimento del diritto di accesso (lett. c) e d)).

Infine, è stato aggiunto al regolamento l'art.4 , intitolato "norme di rinvio", che si occupa della normativa speciale relativa all'accesso agli archivi del P.R.A. (comma 1) e, per quanto riguarda l'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di tasse automobilistiche, tiene conto del trasferimento delle funzioni in materia di tasse automobilistiche dallo Stato alle regioni ed alle province autonome.

Le modifiche apportate risultano tendenzialmente aderenti al dettato normativo, in quanto le categorie di documenti escluse e soggette a differimento appaiono definite con riferimento alle specifiche attività dell'Automobile Club d'Italia, in relazione ai vari interessi che la legge vuole salvaguardare attraverso l'inaccessibilità.

Inoltre, i casi di esclusione previsti appaiono in sintonia con i criteri di individuazione fissati dall'art. 8, comma 2, d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Pertanto, la Commissione rileva che l'art. 4, comma 2, del regolamento in esame prevede la possibilità di un concorso di norme riguardanti l'accesso, che potrebbero creare difficoltà interpretative agli interessati: si suggerisce, pertanto, di precisare che in tali ipotesi prevale la norma più favorevole all'esercizio del diritto d'accesso.

Tanto premesso,

LA COMMISSIONE

*ai sensi dell'art. 10 del d. P.R. 27 giugno 1992, n. 352, con i limiti sopraindicati, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del regolamento di cui si tratta.*

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA

IL RELATORE PROF. CLAUDIO FRANCHINI

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241, predisposto dal comune di Vigasio;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del 25 gennaio 2005;

VISTA la nota n. 11 - 424 del 2 settembre 2004, con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Sotto tale profilo si rileva che le disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali l'esercizio del diritto di accesso è sottratto sono contenute nell'articolo 20 e nell'allegato a), mentre la disciplina concernente il differimento all'accesso è contenuta nell'articolo 22.

Per quanto concerne l'articolo 20, si osserva che i commi 1, 2 e 3 contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Per quanto concerne il comma 5 che, unitamente all'allegato A, si riferisce ai casi di esclusione dall'accesso, si rinvia a quanto osservato appresso.

Il comma 6 è da espungere poiché un soggetto estraneo all'amministrazione che a seguito di una richiesta di accesso ottiene la copia del documento non è tenuto al segreto.

Il comma 7 è, parimenti, da espungere in quanto la previsione ivi contenuta non trova riscontro in alcuna delle disposizioni della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 352/1992. Per contro, le informazioni e i documenti ottenuti attraverso l'accesso devono ritenersi, salvo specifiche norme di legge in contrario estranee alla disciplina sull'accesso, nella piena disponibilità del richiedente.

Con riferimento al comma 8 si specifica che non è puntualmente indicato quali dei documenti "sopraelencati" siano riservati, né quale sia il regime applicabile agli atti così qualificati.

Circa l'articolo 22, intitolato "Differimento", si rileva che lo stesso non individua, in concreto, le categorie di documenti da differire in riferimento agli interessi specificamente previsti dalle norme di cui alla legge n. 241/1990 e al D.P.R. n. 352/1992; se ne consiglia, pertanto, una sua nuova formulazione.

L'allegato A), da leggere in stretta correlazione con l'articolo 20, specifica i singoli documenti sottratti all'accesso.

Al riguardo si osserva:

con riferimento alla lettera a), si chiede di specificare quali tipi di documenti contengono i rapporti informativi sul personale dipendente e la loro differenza rispetto ai fascicoli personali ed alla documentazione caratteristica di cui alla lettera e);

alla lettera e) si evidenzia che la documentazione matricolare è accessibile;

i documenti di cui alla lettera f) costituiscono ipotesi di differimento e non di esclusione del diritto di accesso;

non si giustifica la sottrazione dei documenti di cui alla lettera g);

per quanto riguarda la lettera h), i documenti ivi indicati sono già coperti dal segreto istruttorio; si consiglia, pertanto, di espungere tale categoria perché superflua;

circa quanto previsto nella lettera j), si osserva che l'accessibilità alla corrispondenza non è nella disponibilità del mittente o del destinatario, ma nella inclusione del documento tra quelli per i quali è previsto il differimento o l'esclusione dell'accesso;

i documenti di cui alla lettera k) costituiscono ipotesi di differimento e non di esclusione del diritto di accesso;

la lettera m) potrebbe essere unificata alla precedente lettera f).

Si ricorda, infine, la necessità che le singole tipologie di documenti sottratte all'accesso siano classificate secondo le categorie di interessi indicati nella normativa sopra richiamata.

Peraltro, in relazione alla circostanza che il regolamento di cui trattasi, con lodevole intento, intende porsi come sostanzialmente esaustivo con riferimento alle diverse normative concernenti l'accesso ai documenti amministrativi (in particolare la legge n. 241/1990 e il decreto legislativo n. 267/2000), la Commissione, circa le altre disposizioni dello stesso, ritiene opportuno rappresentare quanto segue, al fine di evitare equivoci e interpretazioni ultronee rispetto alla normativa alla cui attuazione il regolamento intende provvedere (vedi, in proposito, anche le direttive della Commissione 10 febbraio 1996, n. 1703 e 3 giugno 1999, n. 5840).

Capo I – Principi generali. Articolo 2 (Definizioni). Le definizioni distinte di “documento amministrativo” e di “atto amministrativo” (che debbono ricondursi, in linea generale e per quello che qui interessa, ad uno stesso concetto) appaiono idonee ad ingenerare equivoci interpretativi. Peraltro, la legge n. 241/1990 espressamente indica cosa debba intendersi per “documento amministrativo”, per cui ogni ulteriore definizione in proposito appare superflua e, comunque, da evitare.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel Capo II, titolato “Diritto di informazione”, si osserva che le stesse, spesso, fanno riferimento indifferentemente all’”informazione” e all’”accesso”. Si ritiene che andrebbe meglio chiarito il rapporto tra i due concetti; inoltre va, altresì, tenuto conto della circostanza che il diritto di accesso e di informazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 è previsto per i “cittadini, singoli e associati” in un contesto in cui “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”, mentre la legge n. 241/1990 consente l'accesso ai documenti amministrativi a “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.

- Articolo 4. La disposizione fa riferimento sia ai soggetti legittimati ad accedere alle informazioni a disposizione del Comune sia ai soggetti titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi; nell'individuazione di quest'ultima categoria si è tenuto conto delle elaborazioni giurisprudenziali; sarebbe tuttavia opportuno non definire con regolamento i soggetti legittimati trattandosi di materie attribuite direttamente alla legge.

- L'articolo 5, laddove contiene previsioni concernenti l'accesso informale e l'accesso formale, riproduce, in maniera non omogenea, le disposizioni di cui agli articoli 11 (Accesso informale) e 12 (Procedimento di accesso formale).

Per quanto concerne il Capo III, titolato “Accesso ai documenti amministrativi”, si osserva quanto segue.

- L'articolo 10 contiene un elenco dei documenti accessibili; tuttavia tale individuazione non può che avere carattere meramente esemplificativo poiché tutti i documenti sono accessibili ad eccezione di quelle categorie, individuate nel presente regolamento, per le quali l'accesso è escluso o differito. Si consiglia, pertanto, di espungere il secondo capoverso del comma 1.

- Articolo 11. La previsione di cui al comma 1, concernente l'accesso informale, sembra in grado di determinare equivoci interpretativi circa l'oggetto del diritto di accesso. Ci si riferisce, infatti, agli “atti” e all’”atto conclusivo del procedimento”.

Inoltre, nel comma 2, la locuzione “interesse legittimo” va opportunamente sostituito con “interesse”.

La stessa osservazione vale per la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 14.

- Articolo 12. Il comma 2 va riformulato più correttamente in quanto non è che “il diritto di accesso può essere esercitato anche ...”, bensì “la richiesta di accesso ai documenti può essere effettuata anche ...”.

- Articolo 13. All’inizio del comma 5 va inserita la precisazione “ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 241/1990”.

Per quanto concerne il Capo V, intitolato “Disposizioni transitorie e finali”, si osserva, in primo luogo, che nessuna delle disposizioni del Capo sembra avere una valenza transitoria, e, in secondo luogo, che va riscritto l’articolo 26, rubricato “Rinvio”, in quanto l’applicazione della normativa primaria discende direttamente dal principio generale di gerarchia delle fonti.

Infine, con riferimento al Capo IV relativo al diritto di accesso dei Consiglieri comunali, si ricorda che per l’espletamento del proprio munus gli stessi hanno il diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni in possesso dell’amministrazione e utili all’espletamento del loro mandato e che la normativa in tema di responsabilità vige indipendentemente dal richiamo operato nel presente regolamento, si consiglia pertanto di sopprimere sia l’art. 23 sia l’art.24.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all’interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l’esclusione e il differimento.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA

IL RELATORE DR. ANTONIO BIGI

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri*

OGGETTO: Quesito posto dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di accesso da parte di un europarlamentare ai documenti della Commissione paritetica di cui all'art. 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Con nota del 19 luglio 2004 questa Commissione ha chiesto a codesto Segretariato Generale di conoscere se i documenti predisposti dalla Commissione paritetica istituita dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, costituiscano mera attuazione degli accordi e delle intese intervenuti con le varie confessioni religiose e quindi partecipino della natura politica e non amministrativa di tali accordi e intese.

Con nota del 22 novembre 2004 codesto Segretariato Generale ha trasmesso il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa in data 12 novembre 2004 in cui la suddetta Commissione ha chiarito che “gli atti in questione non possono, in sé, essere considerati amministrativi, trattandosi di atti di natura bilaterale finalizzati alla promozione di eventuali patti o accordi bilaterali tra Stato e Confessioni religiose e, solo successivamente, alla predisposizione di disegni di legge modificativi del regime vigente”.

La Commissione ritiene di dover condividere tale orientamento, che assegna natura essenzialmente politica e strumentale all'attività legislativa ai documenti richiesti; pertanto esprime il parere che non sussistendo nella fattispecie il presupposto oggettivo del diritto di accesso prescritto dall'art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istanza di accesso dell'On.le sia insuscettibile di accoglimento, perché preordinata alla conoscenza di documenti che non costituiscono espressione di “attività amministrativa”.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA

IL RELATORE AVV. IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Al Comune di Formicola
Ufficio del Sindaco*

*Ai Consiglieri comunali:
81040 FORMICOLA (CE)*

OGGETTO: Diritto di accesso di alcuni consiglieri comunali ai mastri del comune.

Il sindaco del comune di Formicola, con nota 5 ottobre 2004, ed alcuni consiglieri comunali dello stesso comune, con nota 22 ottobre 2004, hanno chiesto il parere di questa Commissione sulla seguente vicenda.

Quattro consiglieri comunali richiedevano al sindaco del comune di Formicola la copia del mastro mandati e.f. (esercizio finanziario) 2003 per intervento e la copia del mastro riversali e.f. 2003 per risorsa.

Il sindaco, affermando che "i mastri non sono documenti capaci di produrre autonomi effetti" e citando varia giurisprudenza, chiedeva a questa Commissione di esprimere un parere in merito all'accogliibilità o meno delle suddette istanze, disponendo comunque l'esclusione temporanea dall'accesso agli atti richiesti, fino all'esito del parere della scrivente.

Successivamente, anche gli istanti consiglieri comunali si rivolgevano a questa Commissione, esponendo le proprie ragioni a fondamento della legittimità della loro richiesta: in particolare, precisavano che "la richiesta formulata dai sottoscritti non aveva carattere indiscriminato, bensì consentiva l'identificazione dei supporti documentali da loro richiesti, necessari e propedeutici alla discussione ed eventuale approvazione del conto consuntivo e.f. 2003 e del riequilibrio del bilancio da effettuarsi, come per legge, entro il 3 settembre".

Essi richiedevano, infine, che la Commissione esprimesse un parere anche in merito "al rispetto o meno del vigente regolamento di contabilità, circa la obbligatorietà della formulazione delle relazioni finali da parte dei responsabili dei servizi, pur essendo il comune al di sotto dei 15 mila abitanti".

Al fine di un completo esame della questione proposta dal comune di Formicola e da alcuni suoi consiglieri comunali, la Commissione ritiene di dovere esporre e chiarire, in premessa, la posizione qualificata del consigliere comunale rispetto all'esercizio del diritto di accesso.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi richiesti, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente